




*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

otcorr 2/3-190/2004
int. 2010-0049206


COMUNE DI TRIESTE
Area Economia e Territorio
Servizio Pianificazione Urbana


Prot.: 10819 /2010/DS/ 78

Palmanova,

- 7 DIC. 2010

Si prega di citare il protocollo nella risposta
Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000:
S.O.C: DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA
Responsabile del procedimento:
dott. Giorgio Mattassi
Responsabile dell'istruttoria:
ing. Massimo Telesca
tel. 0432-922659 - fax - 0432-922626.

OGGETTO: Procedimento di VAS relativo al Piano Comunale di Settore per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile (PLITM). Proponente: Comune di Trieste. Richiesta di parere ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Rif.: Vs. nota prot. gen. 2010-0168736 del 18/10/10 e prot. corr. 2/3-182/2004, rif. int. 2010-0041310, al prot. ARPA 9006/2010/DS/78 del 18/10/2010.




Al Comune di Trieste
Area Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione Urbana
Piazza Unità d'Italia 4
34121 TRIESTE

e p.c.

Al Dipartimento provinciale
dell'ARPA di Trieste
Via Lamarmora 13
34139 TRIESTE

In riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa e preso atto che, come dichiarato, la procedura di elaborazione del Piano in argomento è iniziata *precedentemente all'entrata in vigore della Legge Regionale che regola la VAS* e, pertanto, "il reporting ambientale di VAS si caratterizza non tanto come supporto a decisioni strategiche che sono già state prese (vedasi l'Adozione del Piano), ma come verifica e integrazione dei contenuti ambientali del Piano e delle prescrizioni già emesse dai competenti uffici", si formulano le seguenti osservazioni.

1. Risulta difficoltoso esprimere un giudizio esaustivo, in quanto al punto 2.3 del Rapporto Ambientale si considerano delle modifiche del Piano che sono espresse in forma generica senza essere riportate nei dettagli. Inoltre, si rileva che tali modifiche cambierebbero sostanzialmente l'impostazione del Piano, in quanto interverrebbero su una serie di accorgimenti che consentono un maggior numero di gradi di scelta delle zone atte ad ospitare gli impianti.
2. Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi di piano e le correlate azioni (rif. punto 2.4 del Rapporto Ambientale), in relazione all'obiettivo di "salvaguardia della salute dei cittadini", non è chiaro come si realizza in concreto l'azione di "individuazione delle localizzazioni degli impianti che assicurano la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a garanzia di un efficiente servizio di copertura di rete".



Quanto sopra, in virtù delle seguenti considerazioni.

- a) Nel Rapporto Ambientale viene più volte dichiarata la valenza esclusivamente edilizio - urbanistico - paesaggistica del Piano.
- b) Dal punto 2.3 del Rapporto Ambientale si desume che, a seguito delle osservazioni formulate dai gestori, verranno apportate una serie di modifiche al Piano che vanificano gli interventi che andavano nella direzione dell'azione indicata.

In relazione al punto a), comunque, è opportuno richiamare il contenuto dell'art. 8 comma 6 della Legge Quadro n. 36 del 22.02.01 che stabilisce che : *"i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"*.

In relazione al punto b) si ritiene utile mantenere, almeno in via preferenziale, alcune indicazioni del Piano quali ad esempio quella di scegliere, nel caso di installazione degli impianti sulla copertura dei fabbricati, l'edificio più alto nel raggio di 150 metri e quella di definire le cosiddette *"aree di attenzione"*, inoltre, per quanto riguarda gli impianti localizzati in aree incompatibili, è opportuno vincolare eventuali modifiche ad una ricollocazione degli impianti conforme ai criteri del Piano.

3. In relazione all'osservazione di cui al precedente punto 2. appare più congruo classificare come *"indifferente"*, anziché *"coerente"* la correlazione tra l'obiettivo di *"salvaguardia della salute dei cittadini"* e quelli della Delibera CIPE 57/02 relativi alla esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
4. Per quanto riguarda il punto 5.2.1.1. del Rapporto Ambientale, relativo alle misure per l'ottenimento di una minore emissività, non si rinvencono nel Piano elementi o proposte di modifica che vadano nella direzione indicata della progressiva diffusione della cosiddetta *"tecnica del frazionamento delle celle"*.
5. Per quanto riguarda il punto 5.2.1.2. del Rapporto Ambientale relativo alle misure in relazione alle previsioni di PRGC, non risulta praticabile la proposta che *"in occasione della presentazione di una nuova domanda di installazione di SRB, l'ARPA effettui le misurazioni e le simulazioni dell'intervento non in termini teorici o standard, ma considerando come già edificati i lotti circostanti alla SRB aventi tali potenzialità"*.

In proposito, si segnala che tale situazione è già regolamentata dalla LR 28/04 e relativo Regolamento di Attuazione per gli edifici già costruiti ma non presenti nella CTR alla data dell'avvio del procedimento di autorizzazione dell'installazione della nuova SRB.

Restano da regolamentare le situazione relative agli edifici non ancora costruiti ma la cui concessione è già stata rilasciata all'avvio del procedimento di autorizzazione della nuova SRB, nonché quelle relative alle concessioni edilizie che prendono l'avvio successivamente all'autorizzazione della SRB.

Tali situazioni possono trovare una regolamentazione solo tramite forme di coordinamento tra il PLITM e gli strumenti di pianificazione territoriale (PRGC, Norme tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio), la cui definizione è di competenza comunale.

6. Per quanto riguarda il monitoraggio di cui al capitolo 6 del Rapporto Ambientale, con il quale si prevede una serie di attività a carico della scrivente Agenzia, si segnala che, secondo l'art. 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., *"il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale"*.

Pertanto, l'attività dell'Agenzia in fase di monitoraggio potrà essere eventualmente solo di supporto all'Amministrazione Comunale e, tenuto conto anche della LR n. 6/98 che istituisce l'ARPA FVG, potrà essere svolta esclusivamente previa convenzione da stipulare dopo aver verificato l'effettiva disponibilità di risorse interne.

Per quanto riguarda i contenuti tecnici del monitoraggio proposto nel Rapporto Ambientale, si formulano le seguenti osservazioni.



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

- In riferimento all'indicatore di cui al punto 1 (*densità delle stazioni radio base*), si ritiene utile riferirlo, oltre che al territorio complessivo, anche alle diverse porzioni di territorio individuate dai tre "grandi sistemi paesaggistico - ambientali" di cui al punto 3.4.1.2 del Rapporto Ambientale ed alla tavola - elaborato 04 "Suddivisione in sistemi paesaggistici".
 - L'indicatore di contesto di cui al punto 2 (*popolazione esposta al campo elettrico prodotto dalle SRB*), dedotto per analogia dall'analogo indicatore previsto dall'ISPRA per le linee elettriche, non è corretto in quanto le caratteristiche del campo prodotto dalle linee elettriche sono fisicamente diverse da quelle del campo prodotto dalle SRB. In particolare, si rileva che l'induzione magnetica prodotta dalle linee elettriche non è soggetta a schermatura da parte delle strutture murarie, a differenza del campo elettromagnetico prodotto dalle SRB che invece viene schermato quasi completamente. Di conseguenza, la valutazione dell'esposizione della popolazione è molto più complessa nel caso della SRB e deve essere affrontata con criteri diversi. Pertanto, l'indicatore proposto non risulta corretto dal punto di vista tecnico per le finalità individuate.
 - In riferimento all'indicatore di contesto di cui al punto 3 (*numero di superamenti in siti ospitanti impianti SRB da soli o assieme ad impianti RTV, linee elettriche*) si fa presente che gli unici superamenti registrati nelle vicinanze delle SRB sono già noti ed avvengono unicamente nel sito radiotelevisivo di Conconello. Infatti, l'intera area è stata delimitata ed indicata nel Piano come zona in cui non sono ammesse nuove installazioni di SRB fino all'avvenuto risanamento. Pertanto, l'indicatore proposto non risulta significativo per il monitoraggio del contesto ambientale connesso con il Piano. In ogni caso si fa presente che qualora venissero riscontrati eventuali superamenti dei valori di legge, questi verrebbero prontamente comunicati dall'ARPA al Comune, che poi diverrebbe parte attiva nelle procedure di riduzione a conformità.
 - Per quanto concerne l'indicatore di contesto di cui al punto 4 (*densità di potenza della SRB*), si rileva che l'ente territorialmente competente a verificare l'avvenuta installazione degli impianti è il Comune di Trieste, che è altresì al corrente del prosieguo dell'iter autorizzativo relativo all'installazione delle SRB successivamente al parere ARPA. Inoltre, l'amministrazione comunale possiede i dati di potenza degli impianti che vengono comunicati sia dal gestore all'atto della richiesta di autorizzazione, sia dall'ARPA nel parere di competenza. Si ritiene pertanto che l'ente preposto al monitoraggio dell'indicatore possa essere solamente il Comune di Trieste.
7. Infine, si rileva che il Piano allegato al Rapporto Ambientale non è aggiornato, in particolare le ubicazioni delle SRB (esistenti e previste) ed i relativi valori di campo generati risalgono al 2006, pertanto, prima dell'approvazione del Piano si ritiene utile, per quanto possibile, effettuare gli opportuni aggiornamenti.

Distinti Saluti.

Il Direttore Tecnico – Scientifico

dott. Giorgio Mattassi